DIRETTIVA 2004/59/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2004

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, (1)del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (2), consente ad alcuni Stati membri di mantenere in vigore, fino 30 giugno 2007, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze che non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (³).
- Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di (2) quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
- Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo; esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, nuove informazioni e nuove utilizzazioni.

- Sono state notificate alla Commissione informazioni sulle utilizzazioni principali del bromopropilato nell'ambito della direttiva 91/414/CEE. Tali informazioni forniscono una base adeguata per valutarne l'assunzione da parte dei consumatori europei.
- Le autorizzazioni del bromopropilato devono essere (6) revocate entro il 31 luglio 2007. Tenuto conto del periodo di tempo necessario perché i residui di bromopropilato escano dalla catena alimentare, è opportuno rivedere entro il 31 dicembre 2008 le quantità massime di residui provvisorie connesse a dette utilizzazioni principali.
- L'esposizione in vita dei consumatori al bromopropilato attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tale antiparassitario è stata esaminata e valutata. Si è calcolato che le quantità massime di residui, quali modificate, non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (8)L'esposizione acuta dei consumatori al bromopropilato attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di tale antiparassitario è stata esaminata e valutata. Si è calcolato che le quantità massime di residui, quali modificate, non comportano il superamento della dose acuta di riferimento.
- Occorre quindi modificare le quantità massime di residui di bromopropilato.
- La direttiva 90/642/CEE deve essere quindi modificata in conformità.
- Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui per il bromopropilato sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

 $[\]overline{\mbox{(')}}$ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commission (GU L 14 del

^{21.1.2004,} pag. 10).

(2) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 21).

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/20/CE della Commissione (GU L 70 del 2.2.2004 pag. 23) 9.3.2004, pag. 32).

Articolo 2

IT

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, il 24 ottobre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 25 ottobre 2004

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 2 () Pompelmi e pomeli Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn	ıri e sidui
zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 2 (*) Pompelmi e pomeli Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Pompelmi e pomeli Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Limette Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Limette Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 (*) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 (*) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland	
Nocciole Noci del Queensland	
Noci del Queensland	
Noci di pecàn	
Pinoli o semi di pino domestico	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altro	
iii) POMACEE 2 (*)	
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altro	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitar quantità massime di resi (mg/kg)
	Bromopropilato
iv) DRUPACEE	0,05 (*)
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altro	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e da vino	2 (t)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,05 (*)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,05 (*)
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altro	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 (*)
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altro	
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIA	0,05 (*)
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Bromopropilato
Kumquat	
Litci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananassi	
Melograni	
Altro	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (*)
Bietola rossa (o da orto)	
Carote	
Sedani-rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altro	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altro	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Bromopropilato
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	1 (t)
Peperoni	
Melanzane	
Altro	0,05 (*)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	0,05 (*)
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altro	
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)	0,05 (*)
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altro	
d) Mais dolce	0,05 (*)
iv) CAVOLI	0,05 (*)
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altro	
b) Cavoli da testa	
Cavoletti di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altro	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altro	
d) Kohlrabi	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Bromopropilato
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,05 (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola	
Altro	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da foglia e da costa	
Altro	
c) Crescione acquatico	
d) Cicoria Witloof	
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altro	
vi) LEGUMI (freschi)	
Fagioli (non sgranati)	1 (t)
Fagioli (sgranati)	
Piselli (non sgranati)	
Piselli (sgranati)	
Altro	0,05 (*)
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,05 (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	

		Residui di antiparassitari e quantità massime di residui
	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	(mg/kg)
	Carciofi	Bromopropilato
	Porri	
	Rabarbaro	
	Altro	
	viii) FUNGHI	0,05 (*)
	a) Funghi coltivati	
	b) Funghi non coltivati	
3.	Legumi da granella	0,05 (*)
	Fagioli	
	Lenticchie	
	Piselli	
	Altro	
4.	Semi oleosi	0,1 (*)
	Semi di lino	
	Semi di arachidi	
	Semi di papavero	
	Semi di sesamo	
	Semi di girasole	
	Semi di colza	
	Semi di soia	
	Semi di senape	
	Semi di cotone	
	Altro	
5.	Patate	0,05 (*)
	Patate precoci	
	Patate tardive	

	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
		Bromopropilato
6.	Tè (foglie e steli di Camellia sinensis, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 (*)
7.	Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(*) Indica che la quantità massima è stata fissata provvisoriamente fino al 31 dicembre 2008 per consentire una utilizzazione principale ai sensi del regolamento (CE) n. 2076/2002.»